



CAMERA DI COMMERCIO
CUNEO

SPAZIO
l'impresa al centro
IMPRESA

START UP E PMI INNOVATIVE

Simone GRISERI

Consiglio notarile di Cuneo





REQUISITI E FORMA DEGLI ATTI DI COSTITUZIONE



START UP INNOVATIVA

Alla fine del 2012 è stata introdotta nel nostro ordinamento la nuova figura della c.d. Start up innovativa, volta a favorire la nascita e la crescita di imprese innovative ad alto valore tecnologico

Start-up innovativa: definizione

Art. 25, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221

L'impresa start-up innovativa è la “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: [lettere da a) ad h)]”



Devono essere società di capitali con partecipazioni non quotate su un mercato regolamentato

S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. o società cooperativa.

Tipo societario di elezione per la start up è la S.R.L. (eventualmente: anche semplificata) (cfr, art. 26 D.L. 179/2012)

Forma: è necessario l'atto pubblico notarile.

V. art. 4, comma 10bis, D.L 3/2015: “l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli artt. 24 e 25 CAD (firma digitale)”; D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 e 28 ottobre 2016, modello standard tipizzato, utilizzabile non per tutte le start up, ma solo per le SRL start up innovative in quanto tali.



Ma v. Consiglio di Stato, 19 marzo 2021, n. 2643: “In tema di srl start up innovative, il D.M. 17 febbraio 2016, nel dettare le modalità di redazione degli atti costitutivi, che non prevedono verifiche sostanziali sugli stessi, viola il principio contenuto nell'art. 11 della Direttiva 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE, in forza della quale in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.”.



Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 197 del 27 aprile 2021.
Art. 39 septies D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 108/2021: Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.
Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'art. 2480 del codice civile.



Necessario atto notarile, eventualmente srl online (sempre con controllo notarile).

Non sono state configurate dal Legislatore con un tipo sociale autonomo.

Massima Consiglio notarile di Firenze n. 38 del 2014: la possibilità di beneficiare della disciplina agevolativa è condizionata all'iscrizione della società nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese ed è temporanea, in quanto viene meno qualora la start up perda uno dei requisiti che la qualificano, e in ogni caso decorsi cinque anni dalla data di costituzione.

Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati: la prescrizione è riferita alle società che non abbiano ancora conseguito la qualifica di start up; una volta ottenuta la qualifica, invece, tra le possibilità concesse alle start up vi è proprio l'offerta al pubblico di partecipazioni, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali on line.



a) I soci possono essere persone sia fisiche sia giuridiche

Nel testo originario era previsto che i soci, persone fisiche, dovessero detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale e dei diritti di voto. Lettera soppressa dal D.L. 76/2013, convertito in Legge 99/2013. Può esistere una start up partecipata anche solo da persone giuridiche, fermo il limite di cui alla successiva lettera g).

b) La società non deve essere costituita da più di 5 anni

In origine in termine era di 4 anni, portati a 5 con il D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015 (Investment compact, che ha anche previsto e disciplinato le PMI innovative).



c) La sede della società deve essere in Italia

La sede legale deve essere in Italia oppure, purché la società abbia una sede produttiva o una filiale in Italia, nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo.

d) Dal secondo anno il valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro

e) La società non distribuisce, e non ha distribuito, utili

Gli utili devono essere investiti nell'attività sociale, al fine di consolidare l'assetto patrimoniale e assicurare la prosecuzione dell'attività medesima. Divieto che cessa con la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, anche per gli utili pregressi.



f) L'oggetto sociale deve contemplare, in via esclusiva o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

Unico controllo “sostanziale” che spetta all'Ufficio del Registro delle Imprese (che verifica invece regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata): oggetto sociale che deve essere compatibile con il carattere di innovatività e alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall'impresa.

Sviluppo, produzione e commercializzazione sono inscindibili; così come binomio indissolubile sono i macroelementi “innovativo” e “alto valore tecnologico”.



g) La società non deve essere costituita tramite fusione o scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda

La società non può risultare da fusione, scissione o conferimento di azienda o di ramo di azienda: pertanto una società preesistente continua a non poter far nascere una start up innovativa trasferendo o assegnando ad essa una parte preesistente del proprio complesso aziendale, ma può costituire ex novo una società start up innovativa.

Nulla si specifica quanto alla trasformazione.

Consentito affitto di azienda.



h) La società deve possedere almeno uno dei seguenti tre ulteriori requisiti: soglia minima di spese in ricerca e sviluppo; soglia minima di personale altamente qualificato; detenzione di un brevetto o di un software registrato

In estrema sintesi:

a) (raggiungimento di una determinata soglia in spese di ricerca e sviluppo) una quota almeno pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui deve essere ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo (modificato dal 20% al 15% in forza del citato D.L. 76/2013, convertito in Legge 99/2013);

b) (lavoratori dotati di particolare qualificazione) la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, *oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale* (modificato in forza del citato D.L. 76/2013, convertito in Legge 99/2013);

c) (possesso di privative industriali o di un programma di elaboratore) l'impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) *oppure titolare di un programma per elaboratore originario registrato alla Siae* (modificato in forza del citato D.L. 76/2013, convertito in Legge 99/2013).

Requisiti alternativi: v. Parere MISE prot. 222631 del 3 novembre 2015.



**Le start up innovative devono essere
iscritte in un'apposita sezione speciale del
Registro delle Imprese**



La disciplina speciale delle start up innovative:

i) Deroghe alla disciplina della riduzione del capitale per perdite (per tutte le start up innovative, in quanto tali)

Art. 26, comma 1, D.L. 179/2012



(Segue). ii) Possibilità di creare categoria di quote (per le S.R.L. PMI)

Art. 26, commi 2 e 3, D.L. 179/2012. Modifica introdotta dal D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015, che ha esteso la norma a tutte le PMI innovative, non solo start up innovative, e poi da ultimo D.L. 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017, che lo ha esteso a tutte le S.R.L. PMI.



(Segue). iii) Possibilità di offrire quote al pubblico (per le S.R.L. PMI)

Art. 26, comma 5, D.L. 179/2012. Modifica introdotta dal D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015, che ha esteso la norma a tutte le PMI innovative, non solo start up innovative, e poi da ultimo D.L. 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017, che lo ha esteso a tutte le S.R.L. PMI.



(Segue). iv) Possibilità di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione (per le S.R.L. PMI)

Art. 26, comma 6, D.L. 179/2012. Modifica introdotta dal D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015, che ha esteso la norma a tutte le PMI innovative, non solo start up innovative, e poi da ultimo D.L. 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017, che lo ha esteso a tutte le S.R.L. PMI.



(Segue). v) Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (per le start up innovative S.R.L. in quanto tali)

Art. 26, comma 7, D.L. 179/2012. Modifica introdotta dal D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015, che ha esteso la norma a tutte le PMI innovative, non solo start up innovative, e poi da ultimo D.L. 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017, che lo ha esteso a tutte le S.R.L. PMI.



(Segue). vi) Agevolazioni fiscali per le società (per tutte le start up innovative in quanto tali)

Art. 26, comma 7, D.L. 179/2012. Modifica introdotta dal D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015, che ha esteso la norma a tutte le PMI innovative, non solo start up innovative, e poi da ultimo D.L. 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017, che lo ha esteso a tutte le S.R.L. PMI.



(Segue). vii) Agevolazioni in materia di rapporti di lavoro subordinato (per tutte le start up innovative in quanto tali)



(Segue). viii) Agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori della società (per tutte le start up innovative in quanto tali)



(Segue). ix) Sottrazione alla disciplina del fallimento (per tutte le start up innovative in quanto tali)

Art. 31, comma 1, D.L. 179/2012



(Segue). x) Durata dell'applicazione della disciplina speciale (per tutte le start up innovative in quanto tali)

Art. 31, comma 4, D.L. 179/2012

E' sancita la cessazione dell'applicazione della disciplina speciale prevista per le start up innovative al raggiungimento del quinto anno dalla costituzione o in caso di perdita, prima della scadenza dei 5 anni, di uno dei requisiti qualificanti sopra visti.



PMI INNOVATIVA

Le PMI innovative sono piccole e medie imprese non quotate, con bilancio certificato, che investono in ricerca e sviluppo, impiegano personale altamente qualificato o utilizzano un brevetto o software registrato.

Art. 4 D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Investment compact)

Definizione di PMI: la categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese è costituita da società di capitali che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003)



Alle PMI innovative si applica la disciplina delle start up innovative, ad eccezione delle disposizioni in ambito di diritto fallimentare e di regolamentazione del mercato del lavoro.



Le PMI innovative devono essere iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese.

Alla società start-up che pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della fattispecie, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, è consentito il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste dalle norme.